



Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 29 marzo 2007

Protocollo n. 3280/17.1

Torino,

*Ai Signori Sindaci
dei Comuni piemontesi
Loro sedi*

*Alle Camere di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura
Loro sedi*

*Alle Associazioni di categoria
del commercio
Loro sedi*

**NOTA ESPLICATIVA DEI CONTENUTI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE
REGIONALE 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande” RELATIVO A “Disposizioni transitorie e finali”**

In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 con la quale, in attuazione delle competenze legislative conferite dall'art. 117 della Costituzione, la Regione ha adottato la nuova “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Si tratta di una legge di sostanziale rinnovamento del settore, informata all’esigenza di perseguire, attraverso una regolazione amministrativa semplificata, una programmazione di settore meno stringente ed adeguata ai recenti orientamenti nazionali in materia di tutela della concorrenza, una rinnovata concezione di professionalità e qualità nel servizio, una serie di strumenti di supporto agli operatori

del settore, il miglioramento della qualità dell'offerta e, con esso, la migliore soddisfazione dell'utenza.

Tenuto conto della natura di legge quadro di settore, molti aspetti legislativi presentano natura programmatica, enunciano principi e strategie, cui dovranno necessariamente seguire, per la completa attuazione, numerosi interventi normativi ai livelli regionale e locale.

D'altro canto è nella natura stessa delle disposizioni di legge, specie in un contesto di accentuata delegificazione quale quello attuale, l'esistenza di margini di interpretazione delle norme, che non sempre offrono una soluzione immediata sul piano letterale e richiedono, più spesso, un'attività ermeneutica di tipo sistematico.

A tale proposito, con particolare riguardo all'esigenza di fornire agli operatori pubblici e privati, chiamati in vario modo ad applicare la legge, consentendone una completa e coordinata attuazione, l'articolo 25 c. 1 della legge regionale istituisce la funzione di supporto istituzionale all'utenza disponendo che "La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l. r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici servizi".

Si tratta di una funzione che, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nell'allocatione delle funzioni amministrative e nella consapevolezza che le novità normative spesso necessitano di un considerevole sforzo interpretativo, tende a supportare, con un'azione di indirizzo e coordinamento sul territorio regionale, l'applicazione delle nuove disposizioni da parte degli operatori pubblici e privati.

In attuazione del predetto disposto normativo la Direzione regionale al Commercio ha effettuato una prima azione di formazione all'utenza, con particolare riferimento ai Comuni, attraverso una serie di giornate di studio articolatesi sul territorio, per provincia di appartenenza.

Allo stato attuale pare necessario far seguire alla prima fase formativa sul territorio, l'adozione di alcune indicazioni interpretative che, articolate per tematica, servano a fornire ulteriori precisazioni su aspetti parsi, ad oggi, di particolare rilievo o criticità.

Con la presente nota esplicativa, in particolare, si forniscono alcune indicazioni interpretative ed operative riferite, nello specifico, alle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 27 della legge regionale, in considerazione dell'urgenza che l'applicazione di tale articolo di legge pone, in termini temporali.

La trattazione non segue lo stesso ordine progressivo della numerazione dei commi, dal comma primo al comma sesto, ma una diversa progressione, ritenuta logicamente più funzionale ad esprimere, in modo sistematico, le ragioni di presupposto della norma legislativa.

ART. 27

(Disposizioni transitorie e finali)

Comma 5 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.

Si tratta di una disposizione di carattere generale che, per consentire la continuità normativa nel passaggio fra differenti sistemi legislativi –dal sistema della legge 287/1991 e l. r. 38/2006- prevede l'ultrattività della legge 287 per tutti quegli aspetti che, ai sensi della l.r. 38, necessitano di successivi adempimenti normativi di attuazione da parte della Regione e degli Enti locali.

Oltre alla legge 287 devono essere prese in considerazione anche le modificazioni alla stessa intervenute a seguito del decreto 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, secondo le specificazioni contenute, in particolare, nella circolare regionale n. 2/BAP/COP del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, in attuazione del comma 5, ad esempio:

- fino a quando non sarà stata adottata la deliberazione della Giunta regionale in materia di formazione professionale ai sensi dell'art. 5, c. 4, con la quale saranno stabiliti i contenuti dei corsi e degli esami finali previsti dal comma 1 lett. a) dello stesso articolo di legge, si continueranno a svolgere i vecchi corsi, con relativi esami finali, già in vigore ai sensi della legge 287;
- il soggetto in possesso del diploma di scuola alberghiera o laurea equipollente, in attesa che siano attivati gli esami dei corsi di cui al citato comma 1 lett. a) art. 5, è considerato in possesso del requisito professionale per l'esercizio di attività di somministrazione senza che occorra il superamento dell'esame, non ancora attivato.

Comma 2.” Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 1° luglio 2007”

La disposizione non ha bisogno di alcun commento, disponendo, a chiare lettere, la proroga al primo luglio 2007 del termine previsto dal regolamento regionale in materia di igiene e sanità n. 9/R/2003 e smi, per la conclusione dei lavori di adeguamento ivi previsti.

Comma 4. Il requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.

Si tratta di una disposizione che, a ben vedere, meglio avrebbe potuto trovare collocazione nel contesto dell'articolo 5 “requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Il presente comma 4 completa infatti l'elenco dei requisiti alternativamente richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, andando a salvare la situazione di chi, pur non essendo stato iscritto al REC, si fosse comunque

attivato per richiederne l'iscrizione, avendone i requisiti, o avesse superato l'esame finale del corso finalizzato all'iscrizione al REC.

Comma 1 “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali”.

Tale comma sancisce l'immediata cessazione delle tipologie commerciali previste dalla l. 287, senza che occorra alcun atto di conversione delle autorizzazioni già rilasciate in regime di legge 287. Pertanto la tipologia unica prevista dal comma 1 dell'art. 7 sostituisce il vecchio regime delle tipologie A, B, C, D sin dalla data di entrata in vigore della l.r. 38 –5 gennaio 2007-.

A partire dal 5 gennaio 2007 pertanto le differenti attività svolte in ogni esercizio dipenderanno esclusivamente, oltre che, ovviamente, dalle scelte imprenditoriali, dalle caratteristiche igienico sanitarie dei locali ai sensi del regolamento sanitario 9/R/2003 e smi (allo stato attuale attestato, per il singolo esercizio, dall'autorizzazione sanitaria).

Tenuto conto che non è richiesta la conversione dei vecchi titoli, i Comuni e gli operatori non sono tenuti ad alcun adempimento burocratico volto a modificare i titoli preesistenti.

I comuni potranno peraltro, ritenendolo opportuno, provvedere ad effettuare apposita annotazione dell'intervenuta modifica legislativa rispetto alle tipologie, tale per cui la vecchia tipologia è da intendersi sostituita *ope legis* dalla tipologia unica commerciale, ogniqualvolta si presenti il caso di una vicenda giuridico amministrativa riferita a tali titoli.

Connessa all'entrata in vigore della tipologia commerciale unica è la disposizione di cui **all'articolo 7 c. 6 secondo cui** “**Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie**”.

Tale norma risponde essenzialmente all'esigenza di consentire la rilevazione della reale qualità della rete degli esercizi di somministrazione, altrimenti non desumibile dal dato amministrativo ormai genericamente riferito alla tipologia unica.

E' una disposizione che andrà progressivamente ad interessare tutti gli esercenti, che, in qualche modo, avviano una nuova attività o modificano le caratteristiche tipologiche dell'esercizio già in attività, secondo le disposizioni igienico sanitarie. Evidentemente gli operatori dovranno comunicare a quale tipologia del regolamento igienico sanitario sia da ricondurre l'attività effettivamente svolta.

Nonostante la legge configuri un obbligo giuridico si ritiene che, almeno nella fase attuale in cui:

- sono stati differiti i termini per la conclusione dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie;
- non è ancora stata predisposta la modulistica unica regionale, con apposito modulo per tale adempimento

si ritiene opportuno differire l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 per violazione dello stesso obbligo, privilegiando un atteggiamento di massima informazione e collaborazione verso gli operatori, in questo contesto di transizione fra differenti regimi normativi.

Successivi atti regionali forniranno le indicazioni per la rilevazione dei dati di reale consistenza e qualità della rete, al fine dell'avvio della programmazione in sede regionale e, successivamente, comunale.

L'applicazione del comma 1 dell'articolo 27 significa anche che di tipologie ai sensi della legge 287/91 non si può più parlare per nessun fine o effetto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 27, che sarà esaminato successivamente.

In particolare, quindi:

- gli esercenti diventano titolari dell'autorizzazione unica;
- la programmazione comunale, attualmente ancora in vigore ai sensi della l. 287/91 e della l.r. 25/96, pur mantenendo i parametri, dovrà prescindere dall'assortimento per tipologie. Pertanto, a titolo di esempio, il comune che dispone di 5 parametri per tipologia ex A e 5 per tipologia ex B disporrà, dal 5 gennaio 2007, di 10 tipologie uniche.

Comma 6. Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Si tratta di una norma volta a garantire continuità nella programmazione del settore, in attesa che siano approvati i nuovi indirizzi e criteri di programmazione regionali e comunali ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 38/2006.

Con tale disposizione si sancisce, in attesa dell'adozione della nuova programmazione, l'ultrattività del regime programmatico di settore già in vigore ai sensi della legge 287/1991 e della legge 25/1996, nel rispetto delle modificazioni intervenute con il decreto Bersani bis, secondo le specificazioni indicate, in particolare, nella circolare regionale n. 2/BAP/COP del 2 ottobre 2006.

In particolare si richiama, della legge 25/1996 l'art. 2 secondo cui "1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico".

Il comma 6 dell'articolo 27 precisa inoltre che, per ovvie ragioni di successione nel tempo fra leggi aventi pari grado nella gerarchia delle fonti, i Comuni, qualora rilevino

la necessità di modificare i parametri già individuati ai sensi del citato articolo 2 della l. 25/1996, dovranno tenere in considerazione le modifiche di sistema intervenute ad opera del decreto Bersani bis, secondo le specificazioni indicate nella circolare regionale n. 2/BAP/COP del 2 ottobre 2006.

Si tratta in particolare:

- della soppressione delle commissioni già competenti ad esprimere, con diritto di veto, il parere per la fissazione del parametro numerico;
- del divieto di stabilire distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- del divieto di stabilire limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base dei contenuti dei commi 1 e 6, tenuto conto delle considerazioni finora svolte, si può quindi sintetizzare la situazione della programmazione del settore nei comuni, all'entrata in vigore della legge regionale che prevede, da subito, l'introduzione della tipologia unica commerciale, nel modo seguente:

- i comuni sono dotati di parametri ai sensi della legge 287/1991 e della legge 25/1996;
- i parametri sono ripartiti per tipologia commerciale A, B, C, D ai sensi della l. 287/1991;
- sono in genere previste ripartizioni dei parametri per zone all'interno dei comuni;
- i comuni possono o meno, sulla base dei loro rispettivi parametri e in ragione delle singole zone, avere ancora la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni a nuovi operatori.

Conseguentemente, in sintesi:

- i parametri permangono (come già evidenziato),
- ma non sono più assortiti per tipologia, in quanto le tipologie commerciali di cui alla legge 287 si sono trasformate, per effetto di legge, nella tipologia commerciale unica;
- se il comune ha ancora la possibilità di rilascio di autorizzazioni –che, a questo punto, saranno autorizzazioni di tipologia unica- può senz'altro procedere al loro rilascio a chi ne fa richiesta;
- nel rilasciare le autorizzazioni il comune deve attenersi alle zone, nelle quali il comune sia eventualmente articolato ai fini della programmazione del settore
- se il comune ha necessità di modificare i parametri o la zonizzazione lo può fare ai sensi del comma 6 dell'articolo 27.

Il quadro sinteticamente descritto è destinato peraltro a completarsi con le disposizioni di natura eccezionale e transitoria di cui al **Comma 3 “Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d) della l. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione”**.

Questa disposizione si pone quale norma di favore nei confronti di quegli operatori che, a causa delle rigidità programmatiche e della difficoltà di transito fra le tipologie della legge 287/1991 si erano trovati nella necessità, per una migliore conduzione aziendale, di acquisire distinti rami d'azienda riferiti a distinte autorizzazioni, magari

attraverso atti di acquisto a titolo oneroso, pur gestendoli nei medesimi locali; tali soggetti, con l'entrata in vigore della l.r. 38/2006 e, con essa, della tipologia commerciale unica si sarebbero visti privare, con effetto immediato, di qualsiasi possibilità di monetizzare in alcun modo la pluralità di rami di azienda.

A tale proposito la norma consente, ai soggetti che erano, all'entrata in vigore della nuova legge regionale, titolari di più autorizzazioni di tipologia A, B, D negli stessi locali -quale sorta di "rottamazione", per rifonderli in qualche modo della diminuzione di valore aziendale prodotta dall'entrata in vigore della tipologia unica-, di disporre:

- attraverso un atto di cessione a terzi
- attraverso l'attivazione in locali diversi

entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale -5 gennaio 2007.

Rispetto ai contenuti del comma 3 dell'articolo 27 si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Il titolare può disporre di uno o tutti i rami di azienda

I vari rami di azienda, alla fine della "manovra transitoria" dovranno essere attivati in locali diversi, cioè distinti.

Il termine è perentorio, stante la natura eccezionale della norma. Il suo decorso senza che l'avente diritto abbia giuridicamente disposto dei rami di azienda, nelle forme indicate al comma 3, produce quindi quale conseguenza, il venir meno della pluralità di autorizzazioni ed il loro assorbimento in un'unica autorizzazione di tipologia unica per il locale dove già insistevano le autorizzazioni ex l. 287.

Entro il 5 maggio 2007 pertanto il titolare deve disporre di uno o più dei rami aziendali :

1. **o mediante cessione a terzi.** Per cessione si intendono gli atti di trasferimento del ramo d'azienda ad altro soggetto, quale ne sia il contratto sottostante, che può essere vendita, donazione, affitto.... In questo caso il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi deve effettuare apposita DIA per il subingresso ai sensi dell'articolo 13 della l. r. 38

peraltro

- a) Stante la natura di norma di favore si ritiene che, pur che il contratto sia stato regolarmente stipulato, l'acquirente che non sia in possesso del requisito professionale e che come tale, in via generale, non è nelle condizioni di poter essere titolare di autorizzazione e quindi di rendere legittimamente la DIA prevista dalla legge all'art. 13, possa acquisirlo successivamente, entro un congruo termine fissato dal comune. Pertanto la procedura potrebbe ipotizzarsi nel modo seguente: 1) comunicazione del subentrante, entro il 5 maggio 2007, della volontà di subentrare, avendo stipulato regolare scrittura privata; 2) fissazione da parte del Comune di congruo termine per l'acquisizione del requisito; 3) DIA di subingresso; 4) termine di 12 mesi per l'attivazione, pena la revoca .
- b) Inoltre, tenuto conto dell'esistenza di un preesistente vincolo giuridico derivante dal contratto, tale da far presumere la fondatezza della DIA di subingresso, si ritiene che il subentrante in possesso dei requisiti

soggettivi possa non indicare, nella DIA di subingresso, i locali di destinazione: a tale proposito pertanto egli diviene titolare di azienda e del corrispondente titolo amministrativo, ed ha la possibilità di attivare l'esercizio entro i termini previsti all'art 16, a pena di revoca. Entro tali termini è del tutto evidente che dovranno essere acquisiti i locali, che, giova ripeterlo, dovranno essere distinti da quelli di origine.

2. **o attivando egli stesso il/i ramo/i aziendale/i in locali distinti.** In questo caso il titolare deve effettuare istanza di autorizzazione al trasferimento di sede, ai sensi dell'art, 9 c. 1 e 2.

Il termine "attivare", tenuto conto della natura di norma di favore, deve essere inteso nella sua accezione più ampia e quindi non nel senso di pretendere che il nuovo locale sia aperto al pubblico entro il 5 maggio. Del resto il titolare di autorizzazione, per norma generale, ha un termine di 12 mesi per attivare.

Pertanto è da ritenersi sufficiente che il titolare, nell'istanza di autorizzazione al trasferimento, ai sensi dell'art. 9 LR 38, indichi i locali di destinazione, anche se, ad esempio, ancora da costruire o in costruzione, pur che egli ne possa dimostrare la disponibilità giuridica a qualsiasi titolo.

Casi particolari

Caso in cui alla data di entrata in vigore della l.r. 38

1. **i rami d'azienda sono tutti in affitto in locali distinti**
2. **un ramo d'azienda è in capo al titolare e l'altro in affitto in locali distinti** In questi due casi -1 e 2- non si pone alcun problema in quanto i locali sono già separati e quindi esistono due diverse aziende. La fattispecie pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 27 che prevede invece la coesistenza di più rami di azienda nello stesso locale.
3. **i rami d'azienda sono tutti in affitto negli stessi locali in capo ad un unico soggetto** In questo caso è l'affittuario a potersi avvalere del diritto di cui al comma 3 dell'articolo 27, da far valere, eventualmente, previa intesa con l'affittante. In caso contrario accordi privatistici sottostanti potrebbero consentire la risoluzione del/i contratto/i prima della scadenza per consentire all'affittante di reintestarsi i titoli e disporre entro i termini di legge
4. **un ramo d'azienda è in capo al titolare e l'altro in affitto negli stessi locali** trattasi di ipotesi che, anche se segnalata da alcuni comuni, non pare giuridicamente configurabile in quanto ogni locale dovrebbe avere l'uso esclusivo di: accesso, servizio igienico, sorvegliabilità interna, autorizzazione sanitaria; nel caso peraltro ciò si dovesse, per qualsiasi motivo, verificare si ritiene che il titolare debba attivarsi -disponendo del ramo di azienda a lui rimasto intestato, essendo poco probabile che a richiedere il trasferimento possa essere l'affittuario- richiedendo entro il 5 maggio il trasferimento in altri locali o cedendo a sua volta a terzi in altri locali. In caso contrario il ramo di azienda rimasto in capo a lui verrà automaticamente a decadere alla scadenza prevista. Analoghe considerazioni valgono -con le dovute distinzioni del caso- anche per il caso in cui **i rami d'azienda sono tutti in affitto negli stessi locali in capo a soggetti diversi**

- 5. le autorizzazioni riferite ai rami di azienda sono tutte o alcune in sospensione**
- a) **in sospensione volontaria** In questo caso il titolare dovrà attivarsi per far cessare la sospensione in tempo utile per avvalersi del diritto di cui al comma 3.
 - b) **in sospensione sanzionatoria** In questo caso il titolare dovrà subire le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme di legge che hanno condotto alla sospensione
- 6. le autorizzazioni riferite ai rami d'azienda sono da revocare** In questi casi i comuni procederanno senz'altro alla revoca, che, più propriamente è, infatti un'ipotesi di decadenza per mancato rispetto di disposizioni normative, non esistendo margini di apprezzamento discrezionale.

Caso in cui dopo l'entrata in vigore della l.r. 38 e durante i quattro mesi di fase transitoria

1. **i rami d'azienda vengono dati tutti in affitto in locali distinti** E' caso che non presenta alcun problema posto che, come si è precisato, l'affitto è senz'altro fattispecie di cessione ed esiste una divisione materiale dei rami d'azienda.
2. **un ramo è mantenuto in capo al titolare ed un ramo è in affitto in altro locale** E' caso che non presenta alcun problema in quanto si verifica una divisione materiale dei rami di azienda e ciò è conforme alle disposizioni transitorie; tuttavia alla scadenza dell'affitto il titolare, se si reintesta l'autorizzazione, deve farlo in locali diversi da quelli in cui egli stesso esercita.
3. **le autorizzazioni riferite ai rami di azienda in uno stesso locale vengono poste tutte o alcune in sospensione**
 - a) **in sospensione volontaria** La sospensione volontaria di rami d'azienda negli stessi locali non appare giuridicamente possibile, in quanto in contrasto con la ratio della norma transitoria. Tuttavia , è da ritenere consentita nel caso in cui la stessa sospensione venga a cessare in tempo utile a consentire al titolare di esercitare il suo diritto ex comma 3.
 - b) **in sospensione sanzionatoria** In questo caso, come già precisato, il titolare dovrà subire le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme di legge che hanno condotto alla sospensione
4. **le autorizzazioni riferite ai rami d'azienda sono da revocare** In questi casi i comuni procederanno senz'altro alla revoca, come già evidenziato.

Considerazioni di ordine programmatico

I rami d'azienda dei quali il titolare non abbia disposto entro il termine del 5 maggio 2007, ritornano a far parte del contingente numerico comunale?

Tenuto conto, secondo quanto già evidenziato, che i rami d'azienda non utilizzati entro i termini devono ritenersi assorbiti in un'unica autorizzazione di tipologia unica nei locali di origine, è evidente la cessazione della loro esistenza giuridica a tutti gli effetti.

Pertanto i rami aziendali non utilizzati non possono ritornare a comporre il contingente comunale.

Del resto il comune ha, ai sensi dell'art. 27 c. 6, la possibilità di modificare il proprio contingente, qualora ne rilevi, preferibilmente dopo la conclusione della fase transitoria, la necessità.

I trasferimenti delle attività conseguenti alle “manovre “ di cessione o attivazione in locali distinti, ai sensi dell'art. 3 della l. r. 38, devono avvenire nel rispetto delle zone eventualmente previste dai comuni?

Pur ipotizzando l'opportunità, in via generale, che le zone già programmate in sede comunale vengano rispettate, è peraltro da ritenere consentito ai comuni, per il rispetto del principio di sussidiarietà e tenuto conto della eccezionalità delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 27, di valutarne l'impatto sul vigente assetto programmatico e di gestirne gli effetti nel modo più funzionale al migliore perseguimento dell'interesse pubblico, secondo le specificità del servizio in sede locale; a tale fine è da ritenere possibile un'azione comunale di revisione dei contenuti della programmazione vigente, anche in corso di fase transitoria, in attuazione delle competenze comunali ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della legge regionale –sul quale si vedano anche le considerazioni successive-.

Tenuto conto del disposto del comma 6 dell'art. 27, secondo il quale, si ricorda, “ Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 e per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,” i Comuni possono modificare i parametri nei quattro mesi di fase transitoria?

Tenuto conto che le scelte di programmazione devono potersi assumere disponendo di dati conoscitivi di presupposto sufficientemente precisi, sarebbe opportuno che i comuni nei quali esistono fattispecie quale quella prevista dal comma 3 dell'art. 27 – A+B+D nello stesso locale-, che, come tali, inducono incertezza e fluidità nel settore, differiscano ad una fase successiva le scelte di intervento sulla programmazione.

Il rispetto del principio di sussidiarietà peraltro induce a ritenere comunque ed in qualunque momento consentite –come sopra evidenziato- le modificazioni programmatiche da parte del comune, in attuazione delle già richiamate competenze ex art. 27 comma 6, qualora ciò sia ritenuto funzionale al migliore perseguimento del pubblico interesse che, solo in sede locale può trovare idoneo apprezzamento e soddisfazione.

In ogni caso i Comuni dovranno monitorare l'andamento del settore a chiusura della fase transitoria, trasmettendo all'Osservatorio regionale, sugli appositi questionari che saranno distribuiti, le risultanze della stessa.

Ciò al fine di consentire l'avvio della programmazione regionale prevista dall'articolo 8, c. 1, e la sua adozione nei termini di legge, e la conseguente adozione, da parte dei Comuni, dei criteri di cui all'art. 8 c. 4.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni

Visto:
il Direttore regionale
MARCO CAVALETTO